Lunedi' 27/01/2025

Intimazioni di pagamento con richiesta di tasse automobilistiche a rischio di prescrizione

A cura di: Dott. Attilio Romano

In queste prime settimane del nuovo anno le societÃ concessionarie della riscossione stanno provvedendo al recapito di migliaia di intimazioni di pagamento sottese a cartelle di pagamento relative a tasse automobilistiche di anni precedenti non onorate, nÃ© validamente opposte dai contribuenti.Â
A tal proposito, si ha notizia, che alcuni degli atti esattivi in consegna intimino il versamento di carichi per i quali Ã¨ giÃ maturata la prescrizione del diritto a riscuotere.
Come noto, per i crediti relativi al cd. bollo auto, nonchÃ© ai relativi interessi e sanzioni, lâ€™art. 5, co. 51, D.L. Â n. 953/1982, convertito con modificazioni dalla L n. 53/1983, convertito nella L. convertito nella legge 60/86, il termine di prescrizione Ã¨ fissato alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'imposta doveva essere versata.Â
A questo proposito va ribadito il principio espresso da Corte di Cassazione, Ordinanza 5.03.2024, n. 5899 secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto lâ€™effetto sostanziale della irretrattabilitÃ del credito, ma non anche la cd. â€œconversioneâ€• del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale. Â
Tra lâ€™altro, se Ã¨ pacifico che la notifica dell'avviso di accertamento determina l'interruzione del termine triennale di prescrizione, cominciando cosÃ¬ a decorrere un ulteriore termine triennale ai fini della notifica, della cartella di pagamento, Ã¨ altrettanto certo che il nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'avviso di accertamento e viene a scadere al compimento del successivo triennio (cf. C.G. Sicilia, sez. XV, Sent. n. 7184/2024, depositata il 30.09.2024).
Eâ€™ quindi priva di rilevanza giuridica la posizione assunta da alcuni Concessionari della riscossione, secondo cui il dies a quo sarebbe rinviato al primo giorno dell'anno successivo alla notifica della cartella di pagamento, perchÃ© si finirebbe per introdurre un ulteriore differimento della decorrenza del periodo prescrizionale, che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge.
In definitiva, dopo aver verificato se siano decorsi i termini di prescrizione relativi ai crediti da omesso versamento della tassa automobilistica, il contribuente potrÃ valutare se proporre opposizione avverso lâ€™ingiunzione di pagamento.
Si propone, a beneficio dei Lettori, una traccia di ricorso, corredato e motivato da decine di arresti giurisprudenziali, per eccepire in innanzi gli organi della giustizia tributaria, lâ€™annullamento degli avvisi di intimazione (o ingiunzioni fiscali) recanti somme richieste a titolo di tasse automobilistiche.Â
In particolare le eccezioni riguardano:
- lâ€™omessa notifica delle prodromiche iscrizione a ruolo;
- la decadenza del potere impositivo e decorrenza dei termini prescrizionali.

CLICCA QUI per accedere al documento.

https://www.ateneoweb.com/documento/ricorso-avverso-avviso-di-intimazione-relativo-a-bollo-auto-eccezione-di-decadenza-del-potere-impositivo.html